

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "FONDAZIONE ARCHITETTI REGGIO EMILIA".

ART. 2 SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia attualmente in Via Franchi n. 1 - 42100 - Reggio Emilia e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Art. 3.

ART. 3 FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo l'istruzione, l'informazione ed il costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale dell'architetto, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta all'istruzione ed alla formazione e aggiornamento professionale degli architetti.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive) anche a mezzo di strumenti elettronici e reti informatiche e multimediali con esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi del territorio, architettura, urbanistica, ambiente, paesaggio, design, mediante il sostegno di rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati, che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della fondazione;
- promuovere e finanziare convegni, concorsi, mostre, riunioni nonché seminari di studio nei campi del territorio, architettura, urbanistica, ambiente, paesaggio, design e analoghi o attinenti;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di studi del territorio, dell'architettura, dell'urbanistica, dell'ambiente, del paesaggio, del design e analoghe o attinenti.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito territoriale di competenza dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia;
- secondariamente in ambito regionale dell'Emilia Romagna.

ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici o Privati, nonchè da persone fisiche semprechè i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell' Art. 3;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

ART. 5 ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'Art. 3.

ART. 6 SOSTENITORI

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 15 Consiglieri essendo costituito da tutti i Consiglieri pro-tempore dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia.

Il Consiglio di Amministrazione rimane pertanto in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; il tutto salvo eventuale prorogativo dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine e salvo quanto previsto al successivo art. 13.

Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai nuovi Consiglieri dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia eletti in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Nell'ambito del Consiglio le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere spettano di diritto a coloro che rivestono analoghe cariche nel Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 8 GRAVITA' DELLE CARICHE INTERNE

Ogni carica è assolutamente gratuita.

Ai consiglieri spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a.** approva il conto consuntivo di ogni anno solare entro il 30 aprile dell'anno successivo e la relazione illustrativa;
- b.** assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c.** delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- d.** stabilisce i programmi della Fondazione;
- e.** decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f.** delibera a maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, le modifiche dello statuto, da sottoporre poi all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 11.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, o al Comitato Tecnico-Scientifico, di cui al successivo art. 15; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice-Presidente.

Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.

ART. 10 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, fatto pervenire almeno tre giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

ART. 11 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al precedente art. 9 lett. f).

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente Art. 9.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente: tali verbali verranno redatti da un Segretario, di volta in volta nominato dai presenti e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

ART. 12 IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, così come di delegare parte delle sue funzioni a uno o più consiglieri o al Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15.

Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 13 DIMISSIONI DI CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE

In caso di dimissioni o comunque del venir meno di Consiglieri della Fondazione che mantengano ricoperta l'analoga carica nell'ambito dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia, il Consiglio dell'Ordine medesimo nominerà i Consiglieri della Fondazione in sostituzione di quelli dimissionari o comunque venuti meno, da scegliersi tra gli iscritti allo stesso ordine.

ART. 14 IL DIRETTORE (ORGANO ESECUTIVO)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15.

Se istituito, egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

ART. 15 IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (ORGANO CONSULTIVO)

La Fondazione può essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Esso ha funzioni propositive in materia culturale, di aggiornamento professionale, informazione e su tutte le materie e attribuzioni di competenza della Fondazione; ha inoltre, compiti di amministrazione nei limiti della delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio presidente nella persona di uno dei suoi membri, presidente che, sempre nell'ambito della delega del Consiglio di Amministrazione, ha poteri di rappresentanza della Fondazione.

Il Comitato è composto da almeno tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 LIQUIDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a scopi culturali che verranno individuati dall'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina per lo scopo tre liquidatori.

ART. 17 REGOLAMENTO INTERNO AMMINISTRATIVO

L'attività della Fondazione e dei suoi organi nonché dei membri che li compongono sarà meglio specificata ed organizzata in un apposito regolamento interno che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione nei modi di cui all'art. 11, sentito il Comitato tecnico-scientifico, se istituito.